

Cass., civ. sez. II, del 7 novembre 2018, n. 28411

1. Con il primo motivo, il ricorrente, lamentando la violazione e la falsa applicazione degli artt. 165 e 647 c.p.c. e 71-74 disp.att. c.p.c., ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d'appello ha ritenuto procedibile l'opposizione al decreto ingiuntivo proposta laddove, al contrario, come eccepito nella comparsa di risposta e poi alla prima udienza, l'opposizione era improcedibile posto che l'opponente, da un lato, ha iscritto la causa a ruolo senza la preventiva richiesta di notifica dell'atto di citazione in opposizione e, dall'altro lato, ha depositato l'originale dell'atto notificato solo in data 11/1/2008, ben oltre, quindi, il termine di dieci giorni previsto dal comb. disp. artt. 165 e 647 c.p.c. per la sua valida costituzione in giudizio. Tali norme, infatti, ha aggiunto il ricorrente, impongono all'attore di iscrivere la causa a ruolo con il deposito dell'originale della citazione o, almeno, di una copia o velina contenente la prova dell'avvenuta notifica, indipendentemente dal suo perfezionamento, nonché, una volta che l'atto di citazione sia stato notificato, l'ulteriore adempimento, e cioè il deposito dell'originale entro il termine perentorio dell'ultima notificazione. Ne consegue, ha concluso il ricorrente, che, in difetto di tali requisiti, l'opposizione proposta dal Comune era inammissibile.

2. Il motivo, in tutte e due le censure in cui è articolato, è infondato. La corte d'appello, come visto, ha affermato, innanzitutto, che la costituzione in giudizio dell'opponente mediante deposito in cancelleria della nota di iscrizione a ruolo e del proprio fascicolo, contenente la copia (cd. velina), anziché l'originale, dell'atto di citazione, costituisce una mera irregolarità rispetto alle modalità stabilite dalla legge, non arrecando alcuna lesione sostanziale al contraddittorio processuale ed ai diritti di controparte, tanto più se si considera che, nel caso di specie, l'originale dell'atto di citazione in opposizione, pacificamente conforme alla velina già prodotta, è stato depositato in giudizio in data 11/1/2008, e cioè ben sei mesi prima dell'udienza di comparizione del 30/5/2008, e, quindi, senza alcuna lesione, anche solo potenziale, del diritto di difesa dell'opponente. La corte, inoltre, ha affermato che, ai fini predetti, la copia dell'atto di citazione, depositata nel fascicolo di parte, non deve necessariamente recare, al momento dell'iscrizione della causa a ruolo, l'attestazione dell'avvenuta consegna dell'originale all'ufficiale giudiziario per la relativa notificazione, rilevando che la nota di iscrizione a ruolo, ai sensi dell'art. 71 disp.att. c.p.c., costituisce un atto burocratico interno all'ufficio e che tale irregolarità non rientra tra le ipotesi tassative di nullità ai sensi dell'art. 156 c.p.c., né incide in alcun modo sulla legittimità e validità della costituzione in giudizio, che può essere eseguita tempestivamente dall'opponente mediante la "velina".

2.1. La prima affermazione è senz'altro corretta. In effetti, già con la sentenza n. 15777 del 2004, questa Corte ha rilevato che la costituzione in giudizio dell'attore mediante deposito in cancelleria, oltre che della nota di iscrizione a ruolo, del proprio fascicolo contenente, tuttavia, copia dell'atto di citazione, anziché - come previsto dall'art. 165 c.p.c. - l'originale dello stesso (in quel caso, come in quello di specie, depositato solo una volta scaduto il termine prescritto), costituisce mera irregolarità rispetto alla modalità stabilita dalla legge che non arreca alcuna lesione sostanziale ai diritti della parte convenuta ed è sanata dal successivo deposito dell'originale medesimo. Tale orientamento è stato successivamente ribadito in numerose pronunce di questa Corte, tanto a Sezioni semplici (cfr., tra le altre, Cass. n. 4525 del 2016; Cass. n. 17666 del 2009; Cass. n. 23192 del 2010; Cass. n. 6912 del 2012; Cass. n. 8003 del 2012; Cass.

n, 6861 del 2014; conf., più di recente, Cass. n. 21692 del 2017, in motiv.), quanto a Sezioni unite (Cass. SU n. 10864 del 2011, per cui, tanto nel giudizio di primo grado, quanto nel giudizio d'appello, il termine per la costituzione in giudizio dell'attore è di dieci giorni decorrenti dalla prima notificazione e che tale adempimento, ove entro tale termine l'attore non sia ancora rientrato in possesso dell'originale dell'atto notificato, può avvenire depositandone in cancelleria una semplice copia (cd. velina), posto che il perfezionamento della notificazione non è necessario ai fini della costituzione in giudizio), al più chiarendosi, sempre con riferimento al giudizio di appello, che la tempestiva costituzione dell'appellante con la copia dell'atto di citazione (velina) in luogo dell'originale non determina l'improcedibilità del gravame ai sensi dell'art. 348, comma 1°, c.p.c., ma integra una nullità per inosservanza delle forme indicate dall'art. 165 c.p.c., sanabile, anche su rilievo del giudice, entro l'udienza di comparizione di cui all'art. 350, comma 2°, c.p.c., mediante deposito dell'originale da parte dell'appellante, salva la possibilità per l'appellante di chiedere la remissione in termini per la regolarizzazione della costituzione nulla, dovendosi ritenere, in mancanza, consolidato il vizio ed improcedibile l'appello (Cass. SU n. 16598 del 2016).

Questa giurisprudenza, sebbene dettata per i giudizi di primo grado e di appello a contraddittorio ordinario, cioè non differito, è applicabile anche in relazione alla procedura di opposizione a decreto ingiuntivo. Anche in tale giudizio, quindi, la costituzione in giudizio dell'opponente mediante deposito in cancelleria, oltre che della nota di iscrizione a ruolo, del proprio fascicolo contenente, tuttavia, copia dell'atto di citazione (cd. velina), anziché, come previsto dall'art. 165 c.p.c., l'originale di essa, non arreca alcuna lesione sostanziale ai diritti della parte opposta ed, in difetto di una specifica previsione di improcedibilità dell'opposizione, costituisce mera irregolarità, che resta sanata dal successivo deposito dell'originale medesimo (Cass. n. 15130 del 2015).

Con riferimento a tale procedimento, del resto, la Corte costituzionale, con la sentenza n. 107 del 2004, scrutinando la legittimità costituzionale dell'art. 647 c.p.c., ha affrontato proprio il problema dell'impossibilità di iscrivere tempestivamente a ruolo l'atto di opposizione per mancata tempestiva restituzione all'opponente dell'atto di citazione da parte dell'ufficiale giudiziario. In quell'occasione la Corte costituzionale ha chiarito che la norma in questione è suscettibile di ricevere un'interpretazione conforme a Costituzione, nel senso di ritenere possibile appunto l'iscrizione a ruolo del giudizio di opposizione tramite la cd. velina, cioè prima di essere a conoscenza del perfezionamento della notifica per il destinatario.

Tali principi sono stati poi ribaditi nell'ordinanza della Corte costituzionale n. 154 del 2005, ove si è detto, tra l'altro, che l'applicazione del principio relativo al momento perfezionativo delle notificazioni, affermato con la sentenza n. 477 del 2002 e riferibile ad ogni tipo di notificazione, consente all'opponente una tempestiva costituzione in giudizio, impedendo il verificarsi dell'effetto pregiudizievole della improcedibilità dell'opposizione. In definitiva, nessun ostacolo può trarsi dalla disposizione dell'art. 165 c.p.c. ad una iscrizione a ruolo della causa di opposizione a decreto ingiuntivo mediante il deposito in cancelleria, oltre che della nota di iscrizione a ruolo, del proprio fascicolo contenente la copia dell'atto di citazione (cd. velina), anziché del suo originale, trattandosi di una nullità, per inosservanza delle forme indicate dall'art. 165 c.p.c., che, però, come nel caso dell'appello (Cass. n. 1063 del 2018), è sanabile, anche su rilievo del giudice, entro la prima udienza di comparizione (art. 182 c.p.c.), mediante deposito dell'originale, purché conforme alla copia già depositata, da parte dell'opponente, come, in effetti, è incontestatamente accaduto nel caso di specie.

2.2. Anche la seconda affermazione è corretta. Questa Corte, infatti, ha già avuto modo di affermare che deve escludersi che sia inesistente o inefficace un'iscrizione a ruolo eseguita dall'attore prima della

notificazione della citazione introduttiva della lite (e, quindi, come nel caso in esame, con il deposito di una copia dell'atto di citazione che non rechi l'attestazione dell'avvenuta consegna dell'originale all'ufficiale giudiziario per la relativa notificazione), e, conseguentemente, che sia affetta da nullità insanabile la costituzione dello stesso attore, perché, nonostante l'inversione dell'ordine temporale stabilito dalla legge per le due attività processuali, non viene meno la possibilità di collegarle e ricondurle entrambe al medesimo ed unico procedimento (cfr. Cass. n. 8003 del 2012).